

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge Regionale n. 39 del 03/11/17 " Norme in materia di edilizia residenziale pubblica ", ha riordinato la disciplina regionale, dettando i nuovi indirizzi e le nuove modalita' di esercizio delle funzioni di E.R.P da parte sia delle aziende territoriali A.T.E.R che dei Comuni;
- il Comune, ai sensi dell'art.24 della L.R. 39/2017, provvede annualmente all'espletamento delle procedure per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante pubblicazione di un bando di concorso e approva la relativa graduatoria a conclusione dei procedimenti di istruttoria;
- il 31 luglio 2018, con DGR n. 1119 la Regione del Veneto ha approvato il Regolamento Regionale 10 agosto 2018 n. 4 in materia di edilizia residenziale pubblica, attuando la predetta legge n. 39/2017 e disciplinando nello specifico l'emanazione dei bandi, la raccolta delle istanze, l'istruttoria e l'attribuzione dei punteggi, le graduatorie, le modalita' di assegnazione ed il calcolo del canone di locazione;
- con deliberazione di Giunta regionale n.1173 del 7 agosto 2018 è stato approvato lo schema tipo di bando di concorso contenente l'indicazione di tutti gli elementi previsti dall'art.4 del Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 4, del succitato Regolamento regionale, il quale consente al Comune di stabilire ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa regionale, in presenza di particolari situazioni individuate nel territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8;

RITENUTO pertanto di assegnare un punteggio da 1 a 8, come esplicitato sopra, con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio, come segue:

- Nuclei familiari che usufruiscano di alloggio messo a disposizione dal Comune per situazioni di emergenza:
 - Da meno 1 anno dalla scadenza del bando: **punti 2**
 - Da più di 1 anno dalla scadenza del bando: **punti 3**;
- Concorrenti residenti ininterrottamente nel territorio comunale alla data di pubblicazione del bando:
 - da almeno 10 anni **punti 4**
 - da almeno 15 anni **punti 6**
 - da almeno 20 anni **punti 8**

DATO ATTO che i punteggi derivanti dal ricorrere delle situazioni di cui al punto precedente non possono comunque superare il totale di punti 8;

RICHIAMATO l'art.2, comma 1 del precitato Regolamento n. 4/2018, il quale stabilisce che il Comune debba necessariamente stabilire la percentuale degli alloggi da destinare annualmente alle riserve di cui all'art. 30 della legge regionale (a favore di richiedenti che alla data di pubblicazione del bando non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, giovani coppie e nuclei famigliari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico), nella misura massima dell' 8 per cento;

VERIFICATO che dall'analisi delle domande di E.R.P. presentate negli ultimi, emerge che il numero di richiedenti che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e di giovani coppie è inferiore rispetto a quello dei nuclei costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico, evidenziando quindi un particolare bisogno abitativo da parte di questi ultimi;

RITENUTO quindi per quanto sopra esposto e considerata la media annua degli alloggi disponibili all'assegnazione, di individuare le percentuali degli alloggi da destinare le riserve – previste dall'art. 30, comma 1, L.R. 39/2017 nella misura massima dell' 8 per cento – come segue:

- 0 per cento a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 0 per cento a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;
- 8 per cento a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 39/2017 è stabilita una riserva del 10% degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle forze dell'ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla Prefettura territorialmente competente;

PREMESSO tutto ciò;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di individuare le percentuali obbligatorie – previste dall'art. 30, comma 1, della L.R. 39/2017 nella misura massima dell'8 per cento - come segue:
 - 0 per cento a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
 - 0 per cento a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un anno o comunque prima dell'assegnazione, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76;
 - 8 per cento a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico.
3. di non prevedere altre riserve ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento regionale n. 4/2018 (riserve non obbligatorie);
4. di prendere atto che ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 39/2017 è stabilita una riserva del 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle forze dell'ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla Prefettura territorialmente competente;
5. di stabilire le ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 28 comma 2 L.R. 39/2017 per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8, come segue:
 - Nuclei familiari che usufruiscano di alloggio messo a disposizione dal Comune per situazioni di emergenza: da meno di 1 anno dalla scadenza del bando punti 2; da più di 1 anno dalla scadenza del bando punti 3;
 - Concorrenti residenti ininterrottamente nel territorio comunale alla data di pubblicazione del bando: da almeno 10 anni punti 4; da almeno 15 anni punti 6; da almeno 20 anni punti 8.
6. di dare atto che i punteggi derivanti dal ricorrere delle situazioni di cui al punto precedente non possono comunque superare il totale di punti 8;
7. di incaricare il Responsabile del Servizio della pubblicazione del Bando 2021 e dei provvedimenti consequenziali;

Con successiva separata unanime votazione, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.